



Associazione Sportiva Dilettantistica Mirabella APS-ETS
Via Vito inferiore, 52
89122 Reggio Calabria
Codice fiscale 92041510808

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 1 del mese di Giugno dell'anno 2021, alle ore 16:00, presso la sede sociale si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dell'associazione per discutere e deliberare su quanto indicato di seguito

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Adeguamento del numero di Soci aventi la qualifica di "socio fondatore" in conformità a quanto previsto dall'articolo 35 comma 1 del Codice del Terzo Settore, al fine del riconoscimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale.
- 2- Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa (codice del Terzo Settore: D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) e per richiedere l'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale.
- 3- Varie ed eventuali

Presiede la riunione il Presidente dell'Associazione il quale rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata e constatata la presenza di un numero di Soci sufficiente a modificare lo Statuto Sociale, secondo le norme dallo stesso previste, e quindi la validità della riunione, nomina Segretario il segretario dell'Associazione.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Adeguamento del numero di Soci aventi la qualifica di "socio fondatore" in conformità a quanto previsto dall'articolo 35 comma 1 del Codice del Terzo Settore, al fine del riconoscimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

Il Presidente informa che gli articolo 35 comma 1 del Codice del Terzo Settore, istituito con il Dlgs 117/2017, stabiliscono che l'associazione debba costituirsi con un minimo di 7 soci per richiedere il riconoscimento quale ETS ed Associazione di Promozione Sociale.

Essendosi l'Associazione costituita in data 02 Gennaio 2004 con numero 5 soci, di cui uno defunto (Sig. Praticò Pasquale) ed uno non più socio fondatore per dimissioni (Sig. Carlo Giovanni Fornito), si deve procedere all'attribuzione della qualifica di socio fondatore, ai Soci successivamente iscritti, in numero sufficiente per arrivare al minimo di legge.

L'assemblea, preso atto, all'unanimità, ribadendo la volontà di richiedere il riconoscimento dell'Associazione quale associazione di promozione sociale, attribuisce la qualifica di Socio fondatori con la qualifica rivestita ai soci:

	QUALIFICA	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	PRESIDENTE	PRATICO'	SANTO	MELITO PORTO SALVO (RC)	24/02/1967	PRTSNT67B24F112F
2	VICE PRESIDENTE	PRATICO'	CATERINA	MELITO PORTO SALVO (RC)	17/09/1968	PRTCEN68P57F112M
3	CONSIGLIERE SEGRETARIO	SCOPELLITI	MARIA STELLA	REGGIO CALABRIA	27/03/1967	SCPMST67C67H224D
4	CONSIGLIERE	PRATICO'	GIUSEPPE	REGGIO CALABRIA	08/05/1976	PRTGPP76E08H224C
5	CONSIGLIERE	PRATICO'	MARTA	REGGIO CALABRIA	17/01/2001	PRTMRT01A57H224R
6	CONSIGLIERE	PRATICO'	PASQUALE	REGGIO CALABRIA	11/06/2002	PRTSQL02H11H224G
7	CONSIGLIERE	SCILLA	IRENE	MESSINA	29/06/1982	SCLRN182H69F158B

I nominati, tutti presenti, accettano ringraziando per la fiducia.

Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa (codice del Terzo settore: D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) e per richiesta iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale

Prende la parola il Presidente dell'assemblea il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (codice del Terzo Settore: D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

Illustra i vantaggi derivanti dall'iscrizione al registro delle Associazioni di Promozione Sociale e al RUNTS appena sarà istituito, quali le agevolazioni fiscali, l'esenzione IMU, l'accesso a contributi, e gli svantaggi derivanti dal mantenimento dello status attuale.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo statuto dell'associazione soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità approva il nuovo statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'Associazione è la seguente

Associazione Sportiva Dilettantistica MIRABELLA APS-ETS

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione *ETS* successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la denominazione sopra indicata.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla successiva iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale per il tramite dell'Ente di Promozione Sportiva A.S.C. (Attività Sportive Confederale) cui è già affiliata.

L'Associazione svolgerà a titolo esemplificativo ma non limitativo le discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I.: CALCIO, CALCIO A 8, CALCIO A 5, TENNIS, PADEL, PALLACANESTRO, PALLAVOLO, ATTIVITA' CULTURALI, CENTRI RICREATIVI, CENTRI RICREATIVI ESTIVI, NUOTO, TIRO CON L'ARCO, TENNIS TAVOLO, RUGBY, BASEBALL, GIOCHI DI CARTE LECITI, CALCIO BALILLA, ETC.

Varie ed eventuali

Nulla da discutere.

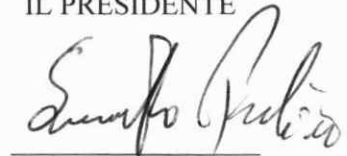
Alle ore 17:30 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



Allegato: nuovo statuto

IL PRESIDENTE



Direzione
Ufficio Territoriale

10/6/2018 1135
Sede 32

IL CARO TEAM
(Maria Suraci)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

Titolo I – costituzione e scopi

Art. 1

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modific, un'associazione avente la seguente denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica MIRABELLA APS-ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Reggio Calabria, CAP 89122, via Vito Inferiore n. 52, apartitica e aconfessionale. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi, per l'associazione, le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale delle APS ex Lg 383/2000. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale o Nazionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. A decorrere dall' istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "A.S.D. MIRABELLA APS-ETS".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà richiedere, alternativamente qualora non consentita la concomitanza con l'iscrizione al RUNTS, l'iscrizione (attualmente in essere al n. 26478) nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI.

Il sodalizio, in quest'ultimo caso si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3

L'Associazione Sportiva Dilettantistica si propone di:

- promuovere, diffondere e far praticare ai propri soci ogni forma di attività sportiva a carattere dilettantistico ed agonistico anche con scopo ricreativo, sociale, culturale ed educativo;
- realizzare ogni iniziativa utile a propagandare ed a diffondere le discipline sportive mediante la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, gare, tornei, campionati e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico;
- attuare servizi e strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica dell'attività sportiva e per lo svolgimento di ogni altra attività del tempo libero, quali centri estivi, sala giochi, bar interno, spacci, mense, intrattenimenti musicali, videoteca;
- promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative sportive, culturali, turistiche e ricreative, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;
- gestire servizi e strutture pubbliche e private per lo svolgimento delle attività sportive, fisiche ed intellettuali;
- promuovere e favorire l'organizzazione di corsi e centri di avviamento allo sport senza limiti di età con la creazione di apposite scuole affiliate alle federazioni competenti, o agli E.P.S.;
- favorire contatti tra gli associati che hanno specifici interessi culturali e sportivi anche costituendo sezioni per le attività di maggiore partecipazione;
- collaborare con altre associazioni che si occupano soprattutto della promozione dello sport tra i diversamente abili;
- aderire a qualsiasi attività che sia giudicata, dal Consiglio Direttivo, idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- l'Associazione ha, anche, come finalità la pratica agonistica del tennis e del padel (o paddle) a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato Italiano, organizzando attività sportive, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis e del padel;

- L'Associazione si impegna a svolgere e/o a partecipare almeno ad una delle seguenti attività agonistiche di ciascun anno sportivo:

- la partecipazione, con i propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale, Regionale, o Provinciale individuale (tennis), o a squadre (calcio, calcio a 7, calcio a 5, tennis, padel) organizzato dalle federazioni riconosciute dal CONI e/o dagli enti di promozione sportiva cui l'Associazione si affilierà;

- la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un campionato/torneo debitamente autorizzato dalle federazioni riconosciute dal CONI e/o dagli enti di promozione sportiva cui l'Associazione si affilierà.

L'Associazione per tali scopi si affilierà alle federazioni nazionali di riferimento quali F.I.G.C. per il calcio, F.I.T. per il tennis ed il padel e ad ogni altra Federazione per la promozione del particolare sport e della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e farà osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.G.C. e della F.I.T. e delle altre Federazioni cui l'associazione volesse affiliarsi.

- L'associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti delle federazioni suddette e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento in caso di scioglimento o di cessazione di appartenenza alle federazioni suddette.

- I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alle federazioni nazionali riconosciute dal CONI, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto.

L'associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale della F.I.G.C., della F.I.T., o degli E.P.S. a cui la stessa aderisce, per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I. e si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.G.C. e dalla F.I.T. L'Associazione si avvale all'adeguamento del terzo settore.

Art. 4

L'associazione sportiva non ha scopo di lucro e potrà svolgere solo marginalmente attività commerciali e comunque sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 5

L'associazione si impegna ad osservare nel proprio ambito lo Statuto, il Regolamento Organico ed ogni altra norma emanata dal CONI e da tutte le altre federazioni sportive ad esso aderenti, nonché agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI.

Art. 6

L'associazione svolge la sua attività secondo le direttive generali impartite dagli organi centrali e periferici del CONI e dalle federazioni sportive affiliate al comitato stesso, nonché agli enti e organismi di promozione sportiva a cui parteciperà.

Titolo 2 – soci

Art. 7

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero. La richiesta dovrà contenere: i dati anagrafici, la residenza, il codice fiscale, un recapito telefonico e un indirizzo mail, l'autorizzazione al trattamento ed all'utilizzo dei dati per finalità associative, la dichiarazione di accettare e conoscere le regole statutarie dell'associazione ed alle delibere degli organi associativi.

I soci si distinguono in:

1. soci onorari;
2. soci ordinari;
3. soci atleti.

Sono soci onorari i soci fondatori e tutte quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione.

Sono soci atleti coloro che svolgono un'attività sportiva nell'ambito dell'Associazione; essi debbono aver superato l'accertamento alla idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie vigenti.

Tutti i soci e gli atleti aggregati devono essere annualmente tesserati, a cura dell'Associazione, alle federazioni sportive e/o agli Enti di associazione sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 8

Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto e i regolamenti sociali e si impegna a rispettare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport, partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali, contribuire alle necessità economiche sociali, non adire altre autorità che non

siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione sportiva.

Art. 9

La qualità di socio si acquisisce con il pagamento di una quota annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; sono esonerati dal pagamento di tale quota i soci onorari. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di utilizzare gli impianti ed i servizi gestiti dall'Associazione. Non è ammessa l'iscrizione di soci con rapporto temporaneo.

Art. 10

La qualifica di socio si perde con lo scadere del periodo coperto dalla quota associativa. Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio per gravi motivi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea dei soci. Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione, perde qualunque diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO 3 - organi sociali

Art. 11

Gli organi sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) i Revisori dei conti, se previsto dalla legge;
- e) Organo di controllo nei casi previsti dalla Legge.

Art. 12

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione. Hanno diritto di voto e di intervento tutti i soci elencati nell'art.7 da almeno tre mesi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in regola con le quote sociali. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci in prima convocazione, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. E' prevista la delega scritta fino ad un massimo di tre associati. L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea, che deve essere convocata almeno una volta l'anno, delibera sul rendiconto consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e su quanto ad essa demandato per legge o per statuto.

L'assemblea straordinaria si convoca su iniziativa del consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l'esame delle modifiche allo statuto, oppure su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è deliberata dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.

La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale o a mezzo lettera almeno 20 giorni prima dalla data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Le delibere dell'assemblea dei soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi e debbano essere affisse nell'albo dell'associazione per almeno quindici giorni. Anche i bilanci consuntivi e preventivi debbono essere affissi nell'albo dell'Associazione per almeno quindici giorni.

Il Presidente dell'Assemblea è il presidente dell'Associazione che verrà assistito da un segretario da lui designato.

La commissione di verifica poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e rappresenta L'Associazione nei rapporti con i terzi. Presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente provvede alla direzione e gestione dell'Associazione in conformità alle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo e sottoporre la decisione a ratifica del Consiglio entro 90 giorni.

In caso di assenza temporanea il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da almeno due consiglieri. Partecipa alle riunioni, senza diritto di voto, il segretario – tesoriere.

Il vice Presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo. Il segretario – tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dimissioni dei soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota associativa, approva i regolamenti sociali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno, ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice.

Nel caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente resta in carica e deve provvedere alla convocazione di una assemblea straordinaria entro 60 giorni.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante affissione presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione o mediante raccomandata da inviarsi dieci giorni prima. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi quando la metà più uno dei suoi componenti lo richiede per iscritto.

I compiti del segretario - tesoriere sono stabiliti con apposita delibera dal Consiglio Direttivo.

Art. 15

L'organo di controllo, anche monocratico può essere composto da uno o tre soci di cui uno deve fungere da Presidente. I compiti previsti sono quelli di controllo sulla legittimità della gestione amministrativa dell'Associazione.

Art. 16

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e completamente gratuite. E' previsto per i soci, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettive sostenute in base all'art.4 Legge 133/99 e s.m., per la partecipazione alle competizioni sportive nazionali o estere e alle varie riunioni o stages tecnici.

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

TITOLO 4 – patrimonio ed esercizio sociale

Art. 17

Il patrimonio sociale è costituito.

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da Enti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni organizzate o alle quali essa partecipa;
- c) da ogni altra eventuale entrata che concorra all'attivo sociale.

Le quote sociali e/o i contributi associativi non sono rimborsabili in nessun caso ne possono essere trasferiti e non sono rivalutabili.

Art. 18

L'esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisporrà i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'associazione si impegna a non distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO 5 – sanzioni disciplinari

Art. 19



A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione sportiva e a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: la deplorazione, la sospensione, la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Le sanzioni disciplinari possono essere adottati anche dalla F.I.T. a carico dell'Associazione, degli amministratori e dirigenti della stessa nonché dei tesserati F.I.T. L'Associazione è tenuta a rispettare ed a fare rispettare i provvedimenti emanati dagli organi F.I.T. I soci e gli atleti si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa e si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimessi ad arbitri, ai sensi art. 809 c.p.c., che siano originate dalla loro attività sportiva ed associativa e che non rientrino nella normale competenza degli organi di giustizia, federali od associativi. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli art. 60 e 61 dello Statuto e gli art. 102 e 103 del regolamento di giustizia della F.I.T.

TITOLO 6- Modifiche statuto/scioglimento

Art. 20

Le modifiche al presente Statuto devono essere assunte dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in Assemblea.

Art. 21

L'associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata. In caso di scioglimento l'Associazione si obbliga a devolvere ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento allo Statuto del CONI, delle federazioni sportive nazionali ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI cui l'Associazione potrà affiliarsi e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ART. 23 - Norma Transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRC UT REGGIO CALABRIA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1135
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 01/06/2021 REGISTRATO IL 10/06/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001135

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: PRSNT67B24F112F PRATICO' SANTO
ID. TELEMATICO: TDM21L001135000MD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92041510808

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1